



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALLUCCHI, DE CARLO, MATERA, MELCHIORRE, COSENZA, AMIDEI, SIGISMONDI, DELLA PORTA, MENIA, ROSA, LEONARDI, SPINELLI, TUBETTI, ZEDDA, SATTA e SALVITTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2026

Disposizioni per il rafforzamento della politica agraria di qualità, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e l’istituzione di un marchio nazionale volontario per gli esercizi pubblici che utilizzano prodotti agroalimentari italiani di qualità

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge nasce dalla volontà di rendere maggiormente riconoscibile e strutturale, soprattutto nel quotidiano, la politica agraria di qualità, rafforzando il legame tra produzione agricola e consumo, e trasformando l'eccellenza italiana in un vantaggio competitivo diffuso. L'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano, infatti, per l'Italia, non solo un comparto produttivo essenziale, ma anche identità, coesione sociale, presidio del territorio e sovranità alimentare. Tuttavia, spesso, il valore prodotto dalle filiere di qualità non trova adeguato riconoscimento nella fase della somministrazione e del consumo: nei menù, nella ristorazione collettiva e nelle scelte quotidiane dei cittadini. In questo scenario, i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) costituiscono un patrimonio nazionale e territoriale di straordinario valore: espressione delle comunità locali, delle aree interne, delle microfilieri e della cultura materiale italiana. La proposta di legge intende collocare i PAT al centro di una politica di qualità stabile e moderna, rendendoli visibili, riconoscibili e verificabili nei luoghi del consumo.

Il provvedimento istituisce pertanto un marchio nazionale volontario destinato agli esercizi pubblici che impiegano in modo significativo prodotti agroalimentari italiani di qualità, con specifica valorizzazione dei PAT, insieme alle produzioni DOP, IGP, STG e biologiche.

La scelta politica è netta: premiare chi sceglie la filiera italiana e la qualità certificabile, non attraverso sussidi indistinti, ma tramite un sistema di trasparenza e reputazione pubblica che tutela i consumatori, so-

stiene gli operatori virtuosi, rafforza le filiere agricole nazionali e territoriali.

L'intervento è concepito nel rispetto dell'equilibrio Stato-regioni e del principio di leale collaborazione, valorizzando il ruolo regionale nella gestione e promozione dei PAT; coerentemente con la normativa europea e i sistemi di qualità vigenti; senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, grazie a una clausola di invarianza e alla possibilità di verifiche svolte da soggetti terzi accreditati a carico degli aderenti.

L'articolo 1 definisce le finalità e i principi del disegno di legge, quali il rafforzamento della politica agraria di qualità, la promozione dell'impiego dei PAT e delle produzioni italiane di qualità negli esercizi pubblici nonché la garanzia di trasparenza e informazione ai consumatori, valorizzando il principio di sovranità alimentare.

L'articolo 2 fornisce le definizioni essenziali, con riferimento esplicito ai PAT individuati ai sensi della normativa vigente e inseriti negli elenchi regionali e nel relativo elenco nazionale. Si evita così di creare nuove categorie e si valorizzano strumenti già esistenti.

L'articolo 3 istituisce il marchio nazionale volontario presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Viene specificato che il marchio non sostituisce i sistemi europei, ma li integra, agendo dove oggi si concentra la scelta del consumatore: la somministrazione e la ristorazione.

L'articolo 4 è il cuore operativo della proposta normativa e stabilisce che, con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, siano definite le percentuali minime, o i criteri equivalenti, di utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità italiana, includendo una quota qualificante di PAT. Con le medesime modalità sono introdotti anche *standard* minimi di tracciabilità documentale e modalità di informazione al consumatore. La qualità dei prodotti deve essere, infine, misurabile e verificabile.

L'articolo 5 introduce un modello moderno e sostenibile attraverso verifiche e *audit* che possono essere svolti da soggetti terzi accreditabili, quali associazioni, consorzi, enti del Terzo settore ed altri organismi, dotati dei requisiti di imparzialità e trasparenza, con costi integralmente a carico degli aderenti ed escludendo, quindi, oneri pubblici.

L'articolo 6 assicura il presidio pubblico e la credibilità del sistema tramite l'adozione di misure di sospensione e revoca in caso di

uso improprio del marchio, la vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, confermando l'applicazione delle norme vigenti a tutela del consumatore.

L'articolo 7 promuove l'impiego dei prodotti PAT e di qualità italiana anche nella ristorazione collettiva e nelle mense pubbliche, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

L'articolo 8 tutela l'equilibrio costituzionale specificando che restano ferme le competenze regionali in materia di agricoltura, valorizzazione, aggiornamento degli elenchi PAT e promozione territoriale.

L'articolo 9 introduce la clausola di invarianza finanziaria, rendendo il provvedimento compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 10 reca, infine, l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La presente legge reca principi e misure di coordinamento finalizzati a:

*a)* valorizzare i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) quali espressione dell'identità storica e produttiva dei territori;

*b)* promuovere l'impiego, negli esercizi pubblici, di prodotti agroalimentari italiani di qualità, con particolare riguardo ai PAT, alle produzioni a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché alle specialità tradizionali garantite (STG) e ai prodotti derivanti da agricoltura biologica;

*c)* assicurare trasparenza e corretta informazione al consumatore;

*d)* rafforzare la competitività delle filiere nazionali in coerenza con il principio di sovranità alimentare.

### Art. 2.

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* PAT: prodotti individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, iscritti negli elenchi regionali e nel relativo elenco nazionale tenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

*b)* prodotti agroalimentari di qualità: PAT, DOP, IGP, STG, prodotti derivanti da agricoltura biologica e ulteriori produzioni ri-

conosciute nell'ambito di sistemi pubblici di qualificazione;

c) esercizi pubblici: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, incluse mense collettive e servizi di ristorazione;

d) marchio nazionale volontario: il segno distintivo istituito ai sensi dell'articolo 3.

#### Art. 3.

##### *(Istituzione del marchio nazionale volontario)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il marchio nazionale volontario « Esercizio di qualità – PAT e filiera italiana ».

2. Il marchio è concesso, su base volontaria, agli esercizi pubblici che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai decreti attuativi.

3. Il marchio nazionale volontario non sostituisce né altera i sistemi di certificazione e tutela previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali vigenti.

#### Art. 4.

##### *(Requisiti minimi e trasparenza)*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le percentuali minime o i criteri equivalenti di utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità italiana, con specifica previsione di una quota qualificante di PAT;

b) gli *standard* minimi di tracciabilità documentale;

c) le modalità di informazione ai consumatori, da rendere anche mediante indicazioni nei menu o l'utilizzo di strumenti digitali;

d) le modalità di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca del marchio nazionale volontario.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti in modo da valorizzare prioritariamente i PAT dei territori e favorire la stagionalità e le filiere corte, nel rispetto della libertà d'impresa e della disciplina della concorrenza.

#### Art. 5.

##### *(Accreditamento dei soggetti terzi per la verifica e la sorveglianza sul marchio)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi di soggetti terzi per le attività di verifica dei requisiti e di sorveglianza sul corretto uso del marchio, individuati tra:

a) associazioni di categoria rappresentative degli esercizi pubblici e della filiera agroalimentare;

b) consorzi, fondazioni, enti del Terzo settore e organismi collettivi senza scopo di lucro operanti nel settore;

c) organismi di valutazione e certificazione già operanti secondo la normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'accreditamento presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base di requisiti di imparzialità, trasparenza, competenza tecnica e assenza di conflitti di interesse, stabiliti con decreto del medesimo Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le attività svolte dai soggetti accreditati sono finanziate esclusivamente mediante contributi e quote a carico degli aderenti al marchio e risorse proprie, restando esclusa qualsiasi forma di compenso o rimborso a carico delle amministrazioni pubbliche.

Art. 6.

*(Vigilanza e tutela del consumatore)*

1. La vigilanza generale sul marchio è esercitata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle competenze ordinarie, anche avvalendosi degli uffici e dei corpi ispettivi già operanti.

2. In caso di uso improprio del marchio o dichiarazioni non veritiere, è disposta la sospensione o la revoca, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette.

Art. 7.

*(Promozione nelle mense pubbliche e criteri qualitativi)*

1. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, possono prevedere criteri di aggiudicazione volti a premiare l'impiego di prodotti PAT e di qualità italiana, nel rispetto della normativa europea e delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

2. Il possesso del marchio costituisce elemento informativo e può essere valorizzato nelle attività di promozione istituzionale già previste a legislazione vigente.

Art. 8.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e

di Bolzano in materia di agricoltura, valorizzazione delle produzioni tipiche, promozione territoriale e aggiornamento degli elenchi PAT.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione.

3. Le regioni possono istituire iniziative e strumenti promozionali integrativi, compatibili con il marchio nazionale volontario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 9.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 10.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.